

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LICHERI)

Roma, 20 giugno 2019

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra cui 17 Stati membri dell'UE, ivi inclusa l'Italia (con legge n. 77 del 2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di decisione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul, sottolinea che: *“la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*;

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla predetta proposta di decisione, *“condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una*

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio”;

visti l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discriminazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e donne) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

considerato che la legislazione dell’Unione europea vigente in materia di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (direttiva 2004/81/CE), presta particolare attenzione alle esigenze specifiche delle vittime della violenza di genere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

1) il disegno di legge in titolo si pone in linea con il contenuto della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

2) la violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di legge alle seguenti fattispecie: - maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); - violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.); - atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.); - corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.); - atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); - diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.); - lesioni personali aggravate e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-*quinquies*, aggravate ai sensi dell’art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al Capitolo V (“Diritto sostanziale”), specifiche clausole convenzionali di interesse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanzinarsi la violenza di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili (art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37).

Si valuti, quindi, l’opportunità di inserire tali fattispecie – previste nell’ordinamento italiano, rispettivamente, dall’articolo 583-*bis* c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) e dal nuovo articolo 558-*bis* c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto dal disegno di legge in titolo – nel catalogo dei reati contro la violenza domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la particolare disciplina prevista dal disegno di legge;

3) considerata la necessità di assicurare un forte impegno sul fronte della prevenzione, a partire dall’educazione al rispetto reciproco, sin dall’età scolastica, accanto alle misure di tutela e di repressione, si valuti l’opportunità di istituire un Osservatorio nazionale permanente su tutte le forme di grave violenza domestica e di genere, anche

tenendo conto dell'analogo invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione europea, nella citata risoluzione del 12 settembre 2017, all'istituzione di un Osservatorio europeo sulla violenza di genere;

4) si ribadisce, infine, l'importanza di mantenere l'impianto del codice penale, relativo ai reati considerati dal disegno di legge, incentrato sulla tutela della persona e della sua incolumità e libertà individuale, al fine di assicurare la coerenza interna e con il diritto internazionale e dell'Unione europea;

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ettore Antonio Licheri